SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE
(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 12 APRILE 1957
(96ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ai Comuni per l'adattamento di locali delle scuole elementari rurali » **(1888)** (*D'iniziativa del senatore Angelilli*) **(Discussione e approvazione)** (1):

PRESIDENTE, *f.f. relatore* . . . . *Pag.* 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1301, 1302, 1303, 1304
BANFI 1298
DI ROCCO 1298, 1302, 1303
MERLIN Angelina 1296, 1298, 1302
RUSSO Luigi 1296, 1298, 1302
RUSSO Salvatore 1297, 1301, 1302, 1303
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1300, 1301, 1302, 1303, 1304
TIRABASSI 1299, 1301, 1304
ZANOTTI BIANCO 1297, 1298, 1299

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Di Rocco, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ai Comuni per l'adattamento di locali delle scuole elementari rurali » (1888).

PRESIDENTE, *f. f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Angelilli: « Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ai Comuni per l'adattamento di locali delle scuole elementari rurali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il disegno di legge in questione presenta carattere di una certa urgenza, e quindi, essendo momentaneamente assente il senatore Tirabassi, relatore, vorrei dire io qualche parola, se la Commissione consente.

Il disegno di legge è diretto ad agevolare i Comuni nelle spese che devono sostenere per l'immediata fornitura di locali, senza dei quali la scuola dovrebbe essere chiusa o non istituita.

Invero questa alternativa, purtroppo non sporadica, non è spinta dall'amministrazione scolastica sino alla conseguenza di chiudere o di negare la scuola, dove è necessario agevo-

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ad alcune categorie di Comuni per l'adattamento di locali per le scuole elementari rurali »

lare l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed evitare renitenze e diserzioni.

La direzione scolastica e il Provveditore agli studi cercano di ovviare a tale stato di cose promovendo iniziative comunque idonee a conseguire il migliore funzionamento di scuole elementari in località rurali.

Ciò avviene a mezzo dei fondi del capitolo 80, che porta la seguente denominazione: « Spese per l'arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico, per la refezione scolastica, per borse di studio presso le scuole agrarie speciali, e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali ». Quel capitolo, per l'esercizio finanziario 1956-57, ha uno stanziamento di 330 milioni; per l'esercizio finanziario 1957-58 esso verrà elevato a 450 milioni.

Il disegno di legge apre una nuova possibilità all'amministrazione scolastica; la medesima ha modo di svolgere un'azione più efficace nei confronti dei Comuni per la fornitura di locali per le scuole elementari rurali.

Il disegno di legge riguarda solo Comuni con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti; ed inoltre frazioni e gruppi di case che facciano parte di Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti. Per conservare in modo più esclusivo l'intento della ruralità, si potrebbe limitare la sua applicazione ai Comuni o alle frazioni che non oltrepassino i 3.000 abitanti.

MERLIN ANGELINA. Queste scuole rurali sono elementari o post-elementari?

PRESIDENTE. *f.f. relatore.* Si tratta solo di scuole elementari e soprattutto di scuole che si trovano in montagna, o di frazioni e gruppi di case isolate, tuttora prive di edificio scolastico, o con edificio scolastico inefficiente.

RUSSO LUIGI. Il disegno in esame è riservato a zone considerate dalla legge sulla montagna o a tutte le zone?

PRESIDENTE. *f.f. relatore.* A tutte le zone, ma con il limite della popolazione, che nel disegno di legge è fissato in 5.000 abitanti, ma che, volendo, si potrebbe abbassare a 3.000 abitanti. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono oggetto della legge 9 agosto 1954, numero 645. Ma i fondi assegnati in applicazione di quella legge sono insufficienti, come frequentemente, in parecchie circostanze, abbiamo rilevato; la procedura per ottenere il contributo statale è complicata alquanto e così lenta che spesso occorrono anni per avere i denari necessari. Viceversa, il bisogno della scuola è così vivo ed urgente, che spesso i Comuni sono venuti incontro offrendo spontaneamente il suolo per costruire le scuole; privati benestanti hanno offerto spesso delle somme, e contadini ed artigiani hanno dato giornate di lavoro od eseguito gratuitamente il trasporto del materiale di costruzione, pur di avere la scuola o restaurarla e renderla migliore e più accogliente. L'esperienza in questo senso di località e di piccoli comuni nelle provincie di Benevento e di Matera è altamente confortante e significativa. Per l'iniziativa dei provveditori e spesso di piccoli comuni o di frazioni di essi, col concorso spontaneo dei padri di famiglia che volentieri si sobbarcano a qualche piccolo sacrificio per non mandare lontano i ragazzi o per non condannarli allo analfabetismo, e soprattutto senza passare per il genio civile e per la trafila lunga e dispendiosa prescritta dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, si è potuto realizzare a volte molto più di quanto si sarebbe potuto inizialmente ritenere.

L'esperienza acquisita nei primi due anni, 1955-56 e 1956-57 per l'attuazione del piano di miglioramento delle scuole elementari, ha posto in evidenza che molto può operarsi nel settore considerato lungo la via segnata dal disegno di legge ora in esame.

Ciò premesso, prego i colleghi di approvare il disegno di legge la cui utilità mi pare fuori di discussione.

Ho insistito nel mettere in rilievo che il disegno di legge è volto ai piccoli Comuni che non oltrepassano i 5.000 abitanti e le frazioni e le contrade. Per conservare l'intento alla ruralità, io vorrei proporre, come ho già accennato, che nel testo a stampa al terzo rigo dell'articolo 2, le parole: « dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti », siano sostituite dalle altre: « dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ».

Vorrei anche proporre, all'articolo 1, alla fine del primo comma, la sostituzione delle

parole: « ne facciano richiesta per sopperire alle spese di adattamento », con le parole: « ne facciano richiesta per sopperire a spese di adattamento »; l'emendamento non è un semplice mutamento di carattere formale, ma mira a chiarire che si tratta solo di un contributo, e che lo Stato non è obbligato a sostenere l'intera spesa di adattamento.

All'articolo 3, terzo e quarto rigo, proporrei di sopprimere le parole « apportati o ancora »; in tal modo il primo comma dell'articolo 3 risulterebbe il seguente: « I contributi sono disposti a mezzo di accreditamento ai Provveditori agli studi e vengono erogati tenendo conto degli adattamenti da apportarsi ».

Così pure, nel titolo del disegno di legge, alle parole « ai Comuni per adattamenti » sostituirei le altre: « ad alcune categorie di Comuni ».

RUSSO SALVATORE. Vorrei sapere se esiste un riferimento preciso alle frazioni.

PRESIDENTE, *ff. relatore*. Sì. Ciò risulta dal testo dell'articolo 2: non solo « frazioni » regolarmente riconosciute come tali, ma anche « contrade » cioè gruppi di case non costituenti frazione, poste nel territorio di un Comune con popolazione fino a 10.000 abitanti. Questi i due dati: comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; frazioni o contrade poste in comuni con popolazione complessiva non superiore ai 10.000 abitanti.

Già ho avanzato, in forma veramente abbastanza dubitativa un emendamento circa la popolazione dei comuni rurali.

Per chiarire la portata della norma che ci prepariamo a votare, ricordo che in Italia abbiamo esempi di comuni con modesta popolazione accentrata e numerose frazioni e contrade; e di comuni con forte popolazione accentrata e poche frazioni o contrade. Esempio caratteristico del primo gruppo è il comune di Amatrice, — dal 1927 aggregato alla provincia di Rieti — alle falde del monte Gorzano circondato dal ramo sorgentifero del Tronto e del suo affluente Castellano. La popolazione del centro cittadino era di 1325 unità nel 1921; ma ne raggiungeva 7734 nel vasto territorio (chilometri quadrati 172) nel quale il censimento del 1921 annoverava 57 piccoli villaggi o ville o contrade, nessuno dei quali raggiungeva i 400 abitanti e parecchi restavano al di sotto di 50; di questi una trentina sono al disopra di 1000 metri sul livello del mare: grande frazionamento della popolazione spiegabile col fatto che le aree coltivabili sono, nel territorio prevalentemente montano, costituite da appezzamenti separati e lontani uno dall'altro. Questo, a prescindere dagli amatriciani che sono un po' in tutto il mondo, a Roma come a San Francisco.

Vi sono pure paesi a forte popolazione accentrata di diverse migliaia di abitanti che hanno frazioni e gruppi di case sparse nel territorio. Spesso il centro ha edificio scolastico e sembra in ordine; ma non così le frazioni, e meno che mai i gruppi di case. Conosco località nelle quali i ragazzi devono percorrere, spesso a piedi, e talvolta usano la rotabile, 3, 4 chilometri per raggiungere la scuola più vicina. Spesso la neve, o la pioggia torrenziale o un allagamento anche parziale interrompe le comunicazioni. E in quelle circostanze è naturale che si fa a meno di andare a scuola. Ma anche quando non ricorrono quelle particolari avversità naturali, non riesce sempre agevole organizzare servizi per trasportare i ragazzi a scuola. Così si spiega che non solo i grossi proprietari terrieri, ma anche massari e financhè contadini e artigiani offrono il suolo o giornate di lavoro per aprire la scuola.

ZANOTTI BIANCO. Siccome nel Mezzogiorno i Comuni sono tutti grossi, il problema riguarda soprattutto le frazioni. Io addirittura toglierei la parola « Comuni » e considererei solo le frazioni, che sono sempre abbandonate, senza scuole; il Comune infatti pensa sempre alla parte centrale e non alle frazioni.

PRESIDENTE, *ff. relatore*. È un emendamento che discuteremo in sede di esame degli articoli.

RUSSO SALVATORE. Il movente della proposta è buono, ma la concreta attuazione si presta a parecchie critiche; la più importante è quella cui ha accennato il collega Zanotti Bianco. Vi sono numerose e importanti frazioni senza ambiente scolastico.

Dato che disponiamo solo di 450 milioni, dobbiamo concentrare gli sforzi nei settori dove maggiore è l'urgenza. Ora sono proprio le

frazioni che hanno maggior diritto ad avere questi aiuti.

Un'altra osservazione: nell'articolo 1 si parla di Comuni che intendano adibire ad uso di scuola elementare costruzioni di loro proprietà. Se invece sono di proprietà privata? Se c'è un benefattore?

BANFI. Noi abbiamo un lenzuolo pieno di buchi e ci viene ora offerto un pezzetto di tela molto piccolo, con il quale non si sa quale buco tappare, perchè i bisogni delle scuole rurali, sia dei Comuni che delle frazioni, sono tali e tanti, che questa esiguissima somma è insufficiente.

Desideravo però notare che questo capitolo 80 del bilancio, cui ci si riferisce, riguarda, se non erro, anche la refezione scolastica, le borse di studio ecc.; quindi si toglie da una parte per dare ad un'altra.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Il titolo del capitolo è questo: « Spese per l'arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico, per la refezione scolastica, per borse di studio presso le scuole agrarie rurali ».

BANFI. Se è così, penso che non si possa fare di più di quello che il Presidente ha proposto e credo che la riduzione da 5.000 a 3.000 nel riferimento alla popolazione sia imposta da ragioni di ordine finanziario non superabili. E solo con una legge organicamente costruita che si potrà andare incontro a questi bisogni in maniera più adeguata; per il merito non ci resta che metterci d'accordo perchè almeno quel piccolo pezzo di stoffa vada a tappare il buco più grosso.

DI ROCCO. Vorrei osservare che nel Mezzogiorno, i Comuni con 5.000 abitanti o con popolazione ancora inferiore sono veramente Comuni poverissimi, per cui la riduzione da 5.000 a 3.000 a me sembra inopportuna; i Comuni con popolazione così scarsa sono d'altra parte rarissimi nel Mezzogiorno, dove in genere i Comuni hanno una popolazione assai più numerosa anche se sotto il profilo economico sono al di sotto di comuni dell'Italia settentrionale con 2.000 o 3.000 abitanti.

ZANOTTI BIANCO. Sono le frazioni quelle che hanno maggiore necessità.

DI ROCCO. Non sarei contrario a fissare la popolazione delle frazioni anzichè dei comuni.

Osservo poi che l'attuale formulazione dello articolo 3 sembra consenta di dare il contributo anche per gli adattamenti già apportati. Ora, se i Comuni questi adattamenti li hanno già fatti e la spesa l'hanno già sostenuta non vedo quale ragione vi sia di rimborsarla; noi verremmo a risparmiare molto se escludessimo questa possibilità e concedessimo il contributo solo per gli adattamenti da fare, anche perchè è difficile stabilire da quanto tempo sono stati fatti e questa disposizione potrebbe prestarsi ad irregolarità. Quindi proporrei di formulare l'articolo 3, primo comma, in questo modo: « I contributi sono disposti a mezzo di accreditamento ai Provveditori agli studi». Per il resto sono favorevole al disegno di legge.

MERLIN ANGELINA. Il senatore Di Rocco ha parlato dei Comuni del Mezzogiorno di Italia. Ma io vorrei che si considerasse la questione dei Comuni in generale: non bisogna credere che nell'Italia settentrionale i Comuni siano tutti in condizioni floride. Lo stesso Comune di Milano è in grave *deficit*.

Per quanto riguarda le frazioni, credo che anche il concetto di frazione sia diverso da una parte all'altra dell'Italia.

Per esempio, nel Veneto, « frazione » è solo quella parte del Comune che è staccata dal centro e che ha la chiesa e la scuola. Questi aggruppamenti anzi vengono denominati con la parola « Ca' », che vuol dire casa, perchè in quelle località c'era il palazzo di campagna o la villa di caccia dei signori veneziani.

RUSSO LUIGI. La frazione nasce in virtù di una deliberazione che prende il Comune; è vero e proprio atto amministrativo quello che la definisce.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Potrei osservare che nel testo del disegno di legge in esame si parla di frazioni e contrade, quindi si dà all'espressione l'estensione più ampia, così da abbracciare tutti i casi.

TIRABASSI. Io sono favorevole al disegno di legge ma vorrei fare una proposta particolare nel primo comma dell'articolo 1: là dove è detto « ad uso di scuola elementare rurale » aggiungerei « o scuola materna ».

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. D'accordo ma sarebbe meglio per questo formulare un articolo apposito.

TIRABASSI. Se siamo d'accordo sul concetto troveremo la forma migliore.

ZANOTTI BIANCO. Poichè si è accennato nel corso della discussione alle condizioni della popolazione nel Nord e nel Sud dell'Italia credo che il miglior criterio sia quello di fare una statistica dell'analfabetismo e, nel concedere i fondi, dare la precedenza ai paesi dove l'analfabetismo è maggiormente sviluppato.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Prima di rispondere alle numerose osservazioni che sono state fatte vorrei leggere il parere della 5ª Commissione finanze e tesoro:

« La Ragioneria generale ha rilevato che in materia occorre far capo alla legge 9 agosto 1954, n. 645, che riguarda l'ampliamento, il riattamento, l'arredamento di edifici scolastici. Si osserva che la citata legge non fa parola delle scuole rurali, alle quali si vuol provvedere con il presente disegno di legge. La ragionevolezza del fine a cui si ispira il disegno di legge stesso sembra indiscutibile. Altro è fabbricare una scuola, altro è, nei piccoli borghi rurali, specie di montagna, dove la scuola è sita in modestissimi locali privati, spesso indecorsi — e non ve sono altri disponibili — rendere meno indecorosi questi locali, apportando qualche miglioramento.

Ma qui il problema si fa delicato.

La ruralità dei Comuni non è data solo dall'entità della popolazione. Assegnare 300.000 lire per aula, è evidentemente troppo; la cifra deve essere molto minore, Si deve tener conto che si migliora uno stabile di proprietà privata, il cui aumentato valore resterà tutto a beneficio del privato, anche quando tale stabile non sarà più adibito a scuola.

Infine le spese dovranno prelevarsi dai capitoli del bilancio dei Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici già destinati a questi scopi. Dai 1.500 milioni della legge 9 agosto 1954, n. 645, si può prelevare gran parte di quanto occorrerà ».

Il parere, non ostante le riserve, è favorevole. Così almeno noi lo intendiamo. Osservo pure che le riserve avanzate dalla Commissione finanze e tesoro poggiano su dati non sicuri o non esatti. In particolare mi permetterei rilevare che il disegno di legge in esame è un'aggiunta alla legge del 9 agosto 1954, n. 645, è qualcosa in più, che non attinge ai capitoli della legge, a quei 1.500 milioni cui si riferisce il parere della Commissione finanze e tesoro; è un capitolo nuovo e diverso; è il capitolo 80. Come ho detto, l'esperienza di questi ultimi due anni ha dimostrato ch'esso è non una scappatoia, ma un'altra via, una altra eccellente possibilità per risolvere il grosso ed urgente problema di costruire la scuola elementare nei piccoli centri rurali, nelle frazioni e nelle contrade di campagna e di montagna. Perciò dobbiamo essere veramente grati all'onorevole proponente ed a coloro i quali hanno trovato quest'altra possibilità, che ha il vantaggio di far presto, con minore spesa, con una procedura assai più semplice e diretta e senza il tramite complicato e problematico della Cassa depositi e prestiti.

Abbiamo sempre affermato e ripetuto che l'analfabetismo disonora gli italiani e disonora un paese civile. Ebbene il disegno di legge in esame ci offre un mezzo nuovo per combatterlo ed eliminarlo. Accettiamolo!

L'osservazione del senatore Banfi è l'osservazione che ognuno di noi ha fatto, è la prima osservazione che immediatamente salta agli occhi: la tenuità dei mezzi. Cosa sono 450 milioni per tanti compiti quanti sono quelli del capitolo 80? È vero! Ma è anche vero che si apre intanto uno spiraglio: quest'anno quel capitolo 80 è cresciuto di 120 milioni. Piccola cosa rispetto ai bisogni; ma noi lotteremo, perchè anche per questa via si possa arrivare alla antica meta di debellare, com'è nostro dovere, l'analfabetismo.

La Commissione finanze e tesoro trova eccessiva la cifra di 300.000 lire per ogni aula. Preciso che non si tratta di dare 300.000 lire per aula. Il disegno di legge, all'articolo 3, sta-

bilisce che i contributi non possono superare 300.000 lire per aula. Possono quindi essere contenuti anche in una cifra minore.

Ancora un'altra osservazione: il parere della 5ª Commissione accenna a fabbricati anche di proprietà privata cui andrebbero a finire i contributi statali. Su questo punto il testo del disegno di legge in esame è molto esplicito. È evidente che il primo comma dello articolo 1, parlando di « costruzioni di loro proprietà », allude a proprietà comunali; è vero che non si tratta di proprietà dello Stato; ma anzitutto il Comune è un ente di carattere pubblico e non di diritto privato; e poi il Comune è costretto dalla legge ad apprestare locali ed attrezzature per le scuole elementari. E ciò facendo adempie un suo fondamentale dovere.

Nel corso della discussione sono stati fatti riferimenti e paralleli fra il Nord e il Sud dell'Italia. La senatrice Merlin ha parlato addirittura di Milano, proprio di Milano, come di una zona depressa. Io non vorrei dare la stura a questa discussione e ai contrasti fra Nord e Sud. Mi sia soltanto consentito di osservare alla senatrice Angelina Merlin che altro è lo sbilancio di un grande Comune, altro è la sua povertà. Il comune di Milano non si può chiamare povero. A volerlo affermare, protesterebbero la grammatica e il senso comune. Il suo bilancio può essere in *deficit;* può darsi che il bilancio del Comune di Milano, e i bilanci di altri Comuni meritino maggiore attenzione da parte dello Stato e del fisco; ma questo è un'altro discorso, ben lontano dall'argomento del disegno di legge in esame, il quale, ripeto, mira a dare un contributo ai piccoli Comuni rurali, alle frazioni, alle contrade, alle « ville », insomma ai gruppi di case comunque esse siano denominate, affinchè possano avere una scuola, fosse anche di una o due aule, accogliente. Ricordo ai colleghi che proprio a questi modestissimi appezzamenti di case intendeva riferirsi la nostra Commissione allorchè, discutendosi il bilancio dell'istruzione, votò, unanime un ordine del giorno accettato dal Ministro. Anche i grandi centri hanno loro problemi di edilizia scolastica. Ma il dramma più grave è quello dei piccoli Comuni rurali, comincia nelle frazioni, nelle case isolate di campagna o di montagna. Ad esse provvede il presente disegno di legge. Approviamolo; e prendiamo tutti l'impegno, accettando volentieri i 120 milioni in aumento del capitolo 80, di far sì che nei prossimi esercizi lo stanziamento possa essere accresciuto adeguatamente.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Aggiungo poche parole, perchè il Presidente ha ampiamente illustrato e chiarito i dubbi sorti.

Non bisogna dimenticare che, per risolvere il problema dell'edilizia scolastica, vi è una legge fondamentale, quella del 9 agosto 1954, n. 645. Evidentemente il problema degli agglomerati, urbani o rurali, di grossa entità, non può essere risolto se non sulla base di quella legge.

In sede sperimentale si è constatato che vi è un grandissimo numero di piccolissimi centri per i quali è sproporzionata la procedura lunga e complessa del mutuo previsto dalla legge suddetta.

D'altra parte non pochi Comuni hanno dimostrato la buona volontà di provvedere alle loro esigenze per iniziativa propria, purchè abbiano un qualche aiuto o contributo. Di qui la ricerca di una via meno complicata e più aderente alle esigenze ed alle richieste di alcuni piccoli Comuni, via che del resto, indirettamente, avvantaggia anche i grandi Comuni, perchè si viene a sgombrare il terreno di tutta una serie di piccole domande per soddisfare le quali si dovrebbe attingere agli stanziamenti della legge del 1954. È per questa ragione che si sono messi dei limiti sia per quanto riguarda gli edifici, nel senso che non si possono costruire più di due aule, a cui si può aggiungere l'abitazione del maestro, sia per quanto riguarda i Comuni la cui popolazione non deve superare i 5.000 abitanti.

Sarebbe inutile includere agglomerati più ampi, perchè in questo caso la scuola di due aule non sarebbe adeguata all'entità della popolazione.

Per ora dunque si apre, accanto alla via maestra della legge del 1954 per l'edilizia scolastica, questo altro viottolo, che però è già stato collaudato sperimentalmente e si è visto che risponde alle esigenze di molti Comuni che

vogliono fare in fretta e che, con l'assistenza dei Provveditori, sono disposti a provvedere anche con i loro mezzi.

Se noi regolarizziamo questa procedura può essere che essa si sviluppi e, sulla base di questa esperienza e in vista del fatto che lo Stato praticamente risparmia, potremo in un domani prossimo chiedere anche un aumento notevole di questi stanziamenti, ed accelerare la risoluzione del problema dell'edilizia scolastica.

Ricordate che le aule che mancano sono sempre intorno alle 70.000. È per venire incontro a queste difficoltà che è stato proposto il disegno di legge che stiamo esaminando; il Ministero l'ha accolto e lo trova rispondente alla situazione.

Penso di avere così risposto alle principali osservazioni sollevate nel corso della discussione.

PRESIDENTE, *f. f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di concedere contributi a Comuni che, intendendo adibire ad suo di scuola elementare rurale costruzioni di loro proprietà, ne facciano richiesta per sopperire alle spese di adattamento.

Nello stabilire in quali casi ed in quale misura il contributo vada erogato, si tiene conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessità delle finanze comunali e dello stato della zona, in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

A questo articolo sono stati proposti vari emendamenti.

Il primo, di carattere formale, da me proposto, consiste nella sostituzione, al primo comma delle parole: « per sopperire alle spese di adattamento » con le altre: « per sopperire a spese di adattamento » per sottolineare cioè che si tratta di un semplice contributo.

C'è poi un altro emendamento del senatore Tirabassi che propone di aggiungere, sempre al primo comma, le parole « e scuole materne » dopo le parole « ad uso di scuola elementare e rurale ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per questa esigenza vorrei proporre un articolo aggiuntivo.

TIRABASSI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE, *f. f. relatore*. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me proposto al primo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Metto pertanto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, sono considerate scuole elementari rurali quelle dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quelle delle frazioni e contrade di Comuni con popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti.

A quest'articolo ci sono due emendamenti sostanziali. Uno da me proposto, tende a sostituire alle parole: « Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » le parole « Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti »; l'altro emendamento, più radicale, è del senatore Salvatore Russo, a cui si è associato il senatore Zanotti Bianco, e propone di modificare il testo nella seguente maniera: « Agli effetti della presente legge sono considerate scuole elementari rurali quelle delle frazioni e contrade di Comuni di zone sottosviluppate ».

RUSSO SALVATORE. Vorrei far notare che per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti oggi provvede la Cassa del Mezzogiorno.

MERLIN ANGELINA. La legge è fatta anche per il Settentrione; voi considerate che tutte le leggi siano fatte solo per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE, *f. f. relatore*. In questo caso ha ragione la senatrice Angelina Merlin; questo provvedimento riguarda tutta l'Italia.

RUSSO SALVATORE. Io in questo momento parlo del Mezzogiorno e dico che per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti provvede la Cassa del Mezzogiorno; perciò è inutile che ora sottraiamo questi stanziamenti striminziti alle povere frazioni e li diamo a quei Comuni che normalmente possono provvedere alle loro necessità attraverso gli aiuti della Cassa del Mezzogiorno.

Questa osservazione è stata suggerita dal senatore Zanotti Bianco e accolta da me.

Saremmo anche d'accordo, con il senatore Zanotti Bianco, di togliere questa limitazione dei Comuni con popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti, perchè ci sono Comuni, specie nel Sud, anche grossissimi, con 25.000-30.000 abitanti, che hanno parecchie frazioni sfornite di locali scolastici. Allora, per estendere la legge a tutte queste frazioni, si è pensato di mettere nel testo le parole: « zone sottosviluppate ».

RUSSO LUIGI. Chi giudicherà se si tratta di zone sottosviluppate?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei chiarire che la limitazione non è posta in considerazione della maggiore o minore necessità, ma della rispondenza alla modestia del finanziamento; d'altra parte, quel modesto finanziamento è fatto per mettere in movimento le disponibilità dei Comuni. Se ci riferiamo solo ai Comuni che non hanno alcuna possibilità, ai più poveri, questi non faranno nemmeno una parte della strada e bisognerà provvedere alle loro necessità in forma completa.

Pertanto io pregherei di non fare distinzione tra sottosviluppato e non sottosviluppato, di non introdurre discriminanti che renderebbero più difficile il funzionamento della legge. È chiaro che il Ministero rivolge gli stanziamenti oggi soprattutto alle zone sottosviluppate.

Il « piano P » impegna il Ministero ad assistere, sviluppare ed adeguare l'attrezzatura della scuola in zone sottosviluppate.

Se noi vogliamo che la legge operi nel senso di stimolare le iniziative locali non dobbiamo porre limiti troppo rigorosi. Le 300.000 lire sono un decimo di quello che si dà per gli edifici sovvenzionati integralmente; non impediamo dunque che si possa far funzionare questa molla, per promuovere un impegno maggiore nelle zone un po' meno povere, dove non si chiede l'intero contributo allo Stato, in quanto il Comune, in parte, provvede da sè. Alle zone sottosviluppate si provvederà attraverso finanziamenti completi che sono i soli che possono risolvere il problema.

DI ROCCO. L'onorevole Scaglia mi ha prevenuto in quello che avrei voluto dire anche io: l'espressione « zone sottosviluppate » è di difficile interpretazione e potrebbe forse portare ad allargare troppo il campo di applicazione della legge che risulterebbe non più proporzionata all'esiguità o, quanto meno, alla modestia dello stanziamento. Quindi è bene lasciare l'indicazione del numero degli abitanti e insisto perchè rimanga l'indicazione di 5.000, appunto perchè nel Mezzogiorno, come ho già detto, un Comune che conta meno di 5.000 abitanti è un Comune economicamente disagiatissimo.

Tutt'al più per tener conto delle osservazioni del senatore Salvatore Russo si potrebbe aggiungere questo inciso: « che non dispongano di edificio scolastico », perchè ci sono Comuni, anche piccoli, che hanno avuto la possibilità di farsi un edificio scolastico.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi pare che il disegno di legge preveda anche il caso di un Comune povero che ha un edificio scolastico al quale mancano due aule e che, a un certo punto, se le completa con questo sistema.

DI ROCCO. Dopo questa osservazione rinuncio all'inciso che avevo proposto, ma insisto perchè sia mantenuto il limite di 5.000 abitanti.

Per quanto poi concerne la questione « delle frazioni e contrade di Comuni con popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti », si era detto, nella discussione generale, che, piuttosto che stabilire la popolazione del Comune da cui dipende la frazione, sarebbe stato meglio indicare la popolazione della frazione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe dire « quelle dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quelle delle frazioni e contrade di Comuni maggiori le quali abbiano una popolazione non superiore a 1.500 abitanti ».

DI ROCCO. Questa formulazione è senz'altro preferibile a quella che si trova nel testo stampato.

RUSSO SALVATORE. In seguito ai chiarimenti dati ed alle osservazioni fatte, ritiro il mio emendamento e dichiaro di essere favorevole alla dizione « popolazione inferiore a 5.000 abitanti »: per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo ritengo senz'altro preferibile la formulazione testè proposta dal Sottosegretario.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Io avevo proposto di ridurre il primo limite da 5.000 a 3.000, ma, dopo le osservazioni fatte, ritiro il mio emendamento.

Rimane quindi l'emendamento proposto dal Sottosegretario tendente a formulare la seconda parte dell'articolo nel seguente modo: « frazioni e contrade di Comuni maggiori le quali abbiano una popolazione non superiore a 1.500 abitanti ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta dallo emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

I contributi sono disposti a mezzo di accreditamento ai Provveditori agli studi e vengono erogati tenendo conto degli adattamenti apportati o ancora da apportarsi.

Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, il Provveditore agli studi si avvale del parere degli organi previsti dalle leggi vigenti.

In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per aula adattata. Vengono considerati, a tali effetti, come un'aula così l'insieme dei servizi, come pure un eventuale locale da adibire ad abitazione per insegnante.

Al primo comma è stato proposto dal senatore Di Rocco un emendamento soppressivo in forza del quale il testo risulta il seguente:

« I contributi sono disposti a mezzo di accreditamento ai Provveditori agli studi ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi è stato chiesto, da Servizio dell'edilizia scolastica, e mi pare non senza ragione, di proporre un emendamento aggiuntivo al primo comma di questo articolo così formulato: « e non possono riguardare più di due aule »; il primo comma, perciò, tenendo conto anche dell'emendamento del senatore Di Rocco, risulterebbe formulato nel modo seguente:

« I contributi sono disposti a mezzo di accreditamento ai Provveditori agli studi e non possono riguardare più di due aule ».

Nel secondo comma, sostituirei le parole: « si avvale del parere degli organi previsti dalle leggi vigenti » con le altre: « si uniformerà alle norme vigenti in materia ».

In questo modo si semplifica la procedura.

Per il terzo comma proporrei il seguente testo: « In nessun caso i contributi possono superare le 300.000 lire per aula adattata. Per l'insieme dei servizi come per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante può essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire 300.000 ».

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. La differenza consiste in questo, che nel testo stampato si parla solo di 300.000 lire per aula e in questa somma si ritiene compreso anche l'insieme dei servizi e il locale per l'insegnante.

TIRABASSI. So che nel comune di Campolattaro si sono costruite 3 aule per 1.500.000 lire, a Massa San Giorgio si sono costruite 4 aule per 2 milioni, in provincia di Benevento 4 aule per 1 milione e mezzo, e si va da un minimo di un'aula a un massimo di 6 aule a Santa Agata e a Bagnoli.

Pertanto, ponendo il limite delle due aule, si verrebbe a frenare questa azione che già il Ministero sta compiendo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Noi limitiamo la misura del contributo; se i Comuni vogliono fare d più lo faranno per conto loro. Oggi che è previsto questo intervento dello Stato e da tutta Italia possono venire delle domande è evidente che non possiamo più largheggiare in casi singoli come si è fatto per il passato.

PRESIDENTE *f.f. relatore*. Passiamo ora alla votazione di questi emendamenti.

Pongo innanzi tutto ai voti l'emendamento Di Rocco soppressivo della seconda parte del primo comma dalle parole « e vengono erogati » alla fine.

(*È approvato*).

Al primo comma, così emendato, il Governo propone di aggiungere le parole: « e non possono riguardare più di due aule ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal Governo al secondo comma tendente a sostituire alle parole « si avvale del parere degli organi previsti dalle leggi vigenti », le parole « si uniformerà alle norme vigenti ».

(*È approvato*).

Per il terzo comma il rappresentante del Governo propone la seguente formulazione:

« In nessun caso i contributi possono superare le ire 300.000 per aula adattata. Per lo insieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante può essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire 300.000 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo, quale risulta dagli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Art. 4.

I contributi previsti dalla presente legge gravano sui fondi del capitolo 80 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

In questo articolo, in vista del successivo articolo aggiuntivo, del quale il rappresentante del Governo ha già fatto cenno sarà opportuno sostituire le parole: « dalla presente legge » con le altre: « dagli articoli precedenti ».

Lo metto ai voti con questa modifica formale.

(*È approvato*).

Il Sottosegretario Scaglia propone di aggiungere un articolo così formulato:

Art. 5.

Nella misura ed alle condizioni previste nei precedenti articoli possono essere concessi contributi per il miglioramento di edifici di proprietà dei Comuni o di Enti morali o di fondazioni erette in Ente morale, da destinarsi a scuole del grado preparatorio. Detti contributi graveranno sul capitolo 68 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5, proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

(*È approvato*).

Vorrei proporre per maggiore precisione, che, nel titolo, anzichè « ai Comuni » si dicesse, « ad alcune categorie di Comuni ».

Se non vi sono osservazioni metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni testè approvate e con il titolo così modificato.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari